

La Cassazione ritorna sul tema dell'applicabilità con una recente pronuncia

Ambiente: quando vale la tenuità del fatto?

di Cesare Parodi
Procura della
Repubblica di Torino
Mario Gebbia
Gebbia Bortolotto
Penalisti Associati

Con la sentenza n. 46231/2024, la suprema Corte ha precisato che le condotte riparatorie poste in essere dopo la commissione del reato, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque dovuto *ex lege*, non rendono più lieve un'offesa che tale non era al momento del fatto, escludendo la riconoscibilità dell'art. 131-bis, codice penale

La fattispecie

Nella recente pronuncia della terza sezione 16 dicembre 2024, n. 46231, la corte di Cassazione si è espressa in merito all'applicabilità dell'art. 131-bis, codice penale (vedere il **box 1**), relativamente alla fattispecie del reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi.

Come noto, l'art. 131-bis, codice penale ha introdotto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, è previsto, per i reati che siano puniti

con pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni, ovvero puniti con pena pecuniaria, solo o congiunta alla pena detentiva, che non sia punibile chi commette un reato se, valutate le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto risulti di particolare tenuità. La causa di esclusione della punibilità non può essere applicata nei casi in cui la condotta risulti abituale, ovvero particolarmente grave (ad esempio quando l'autore del reato abbia agito per motivi abietti o futili), ovvero in relazione a particolari mo-

dalità della condotta (ad esempio nel caso del reato di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni).

La cosiddetta riforma "Cartabia", entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis, codice penale, aumentando il novero dei reati per i quali l'istituto può essere applicato e, inoltre, attribuendo rilevanza, altresì, alle condotte susseguenti al reato.

Il caso

È proprio in relazione a questa ipotesi, che, nel caso esaminato dalla sentenza in commento, la Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, codice penale, in relazione alle condotte riparatorie poste in essere dagli imputati dopo la commissione del reato, in quanto le stesse sarebbero risultate meramente anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito *ex lege*. Nel caso di specie, gli imputati hanno presentato ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi, adducendo, tra l'altro, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, codice penale, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità, stante la natura permanente del reato e considerate le quantità dei rifiuti raccolte.

Sul punto, la difesa ha rilevato come la Corte d'appello, nell'escludere l'applicazione dell'art. 131-bis non avrebbe considerato che la natura permanente del reato costituisce un elemento neutro, poiché, come affermato dalle sezioni unite nella sentenza 25 febbraio 2016, n. 13681, l'art. 131-bis, codice penale, si applica a qualsiasi fattispecie criminosa, purché ricorrano i presupposti e siano rispettati i limiti previsti dalla norma.

Le argomentazioni difensive sono partite

dall'assunto secondo il quale, sebbene nei reati permanenti l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia preclusa fino alla cessazione della permanenza, nel caso della gestione abusiva di una discarica, in base a una giurisprudenza ormai consolidata, la permanenza coprirebbe anche la fase post-operativa. Ne consegue che la permanenza del reato cesserebbe soltanto con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area.

Secondo la difesa, nel caso in esame la permanenza del reato sarebbe cessata con l'avvenuta bonifica e, ancor prima, con il sequestro, evidenziando come gli imputati si fossero attivamente adoperati per eliminare le conseguenze dannose del reato, incaricando una società specializzata nei servizi ambientali e nello smaltimento dei rifiuti e provvedendo concretamente al ripristino dello stato dei luoghi attraverso la bonifica.

A parere della difesa, pertanto, il giudice d'appello avrebbe erroneamente considerato la permanenza del reato – ormai cessata – come un elemento ostativo all'applicazione della speciale causa di non punibilità. A questo riguardo, la difesa del ricorrente ha richiamato l'attenzione sul recente intervento normativo introdotto dalla riforma "Cartabia", che ha conferito rilievo alla condotta successiva al reato, offrendo nuove prospettive interpretative dell'esimente. In particolare, nel caso di specie, non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che il ricorrente, predisponendo la bonifica dell'area, abbia manifestato una chiara revisione critica del suo comportamento.

Applicando la giurisprudenza formatasi successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 131-bis, codice penale, la difesa ha sostenuto, altresì, che, nel giudizio di bilanciamento, la corte d'appello avrebbe dovuto operare una valutazione equilibrata, temperando diversi interessi, tra cui l'entità del danno e la compromissione del bene giuridico tutelato. Ciò avrebbe richiesto un'analisi complessiva della specificità del caso concreto, in-

cludendo anche il grado di pericolosità presunta, anziché limitarsi esclusivamente alla valutazione dell'entità dell'aggressione al bene giuridico protetto.

Le conclusioni dei giudici

Tuttavia, queste censure non sono state accolte dalla Corte di Cassazione la quale, in primo luogo, ha affermato che, nel caso di specie, dalla ricostruzione era emerso come la descrizione dei luoghi effettuata da-

SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE NELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI LA DESCRIZIONE dei luoghi ha evidenziato la presenza di rifiuti speciali smentendo così il ricorso

gli organi di controllo in sede di sopralluogo avesse evidenziato la presenza di rifiuti speciali, anche pericolosi, smentendo quanto sostenuto nel ricorso, che affermava la presenza esclusiva di rifiuti non pericolosi. A ciò si è aggiunto il consistente quantitativo di rifiuti, definito in sentenza come "incalcolabile", le modalità di accatastamento "alla rinfusa" e l'estensione rilevante dell'area interessata, pari a circa 1000 mq, tutti elementi che costituiscono ostacolo, ad avviso della Corte, all'applicazione della causa di non punibilità in esame.

Con riguardo, invece, alle condotte poste in essere dagli imputati dopo la commissione del reato, la suprema Corte ha ritenuto di non poter ritenere determinante, ai fini del riconoscimento dell'art. 131-bis, codice penale, il fatto che i contravventori abbiano provveduto alla bonifica dell'area mediante una ditta specializzata.

Infatti, anche alla luce della riforma "Cartabia", che ha attribuito rilievo alla condotta successiva al reato, quest'ultimo elemento - ha osservato la Corte - non assumerebbe valore decisivo, in quanto, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per effetto della modifica dell'art. 131-bis, codice penale [art. 1, comma 1, lettera c), n. 1, D.Lgs. n. 150/2022], la condotta *post delictum* dell'imputato può essere considerata nel giudizio complessivo sull'entità dell'offesa, secondo i parametri dell'art. 133, comma 1, codice penale, ma non può di per sé sola rendere tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto (sez. II-I, 4 aprile 2023, n. 18029, Rv. 284497 - 01). Nel caso in esame, a giudizio della Cassazione, il comportamento successivo dei ricorrenti non poteva essere considerato sufficiente a giustificare il riconoscimento della speciale causa di non punibilità, soprattutto in relazione al reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva. Ciò in quanto la bonifica dell'area non rappresenta una condotta spontanea di resipiscenza, ma un adempimento imposto dalla legge, dal momento che l'art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, in caso di condanna o patteggiamento, consegue la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, fatta salva l'obbligatorietà della bonifica o del ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, il ripristino dell'area, lungi dall'essere indice di una revisione critica del fatto commesso, costituisce un obbligo normativo e, come tale, non può essere considerato un elemento esclusivo e autosufficiente per valutare la tenuità dell'offesa.

Di conseguenza, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui: «Le condotte *post delictum*, quando imposte dalla normativa e attuate prima della condanna, costituendo solo un'anticipazione di un effetto previsto ex lege, non rendono tenue un'offesa che non lo era al momento della commissione del fatto, escludendo il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.».

BOX 1 - ART. 131-BIS, CODICE PENALE

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 *bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322 *bis*, 391 *bis*, 423, 423 *bis*, 558 *bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 *bis*, 593 *ter*, 600 *bis*, 600 *ter*, primo comma, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *undecies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 613 *bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648 *bis*, 648 *ter*;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

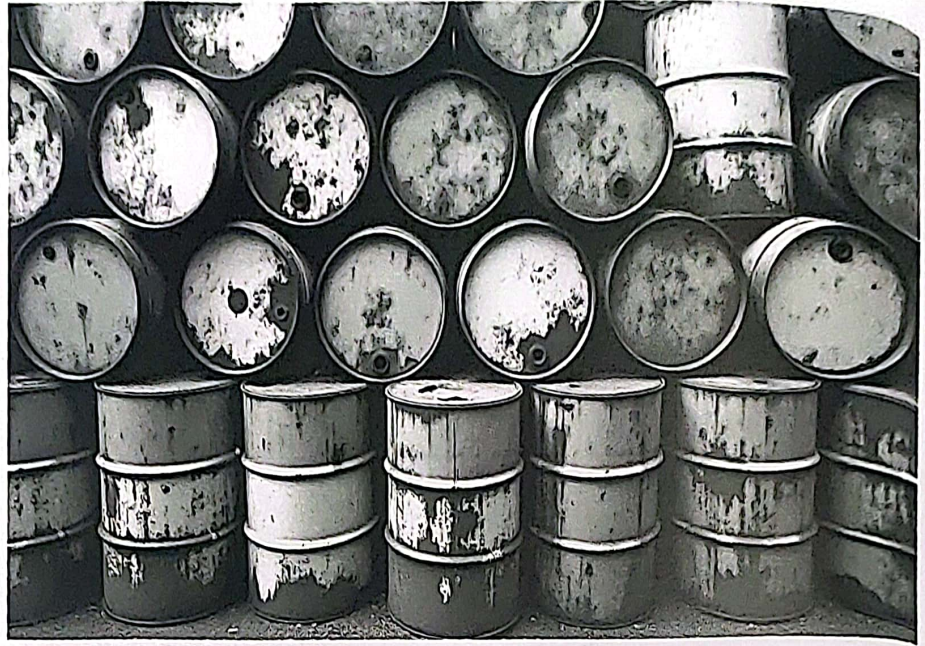
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Considerazioni finali

Il nucleo argomentativo della sentenza in commenta si presta a una riflessione critica. Il sistema giuridico penale mostra non poche esemplificazioni di premialità ricollegate a condotte riparatorie, anche laddove queste condotte siano riconducibili a un obbligo di legge e, in diverse occasioni, è stata proprio la suprema Corte a valorizzarle. Basti pensare che, con riguardo ai reati tributari, in tema di evasione Iva, in un caso in cui l'imposta evasa era di importo tutt'altro che esiguo (più di 700.000 euro), la corte di Cassazione (sez. III, n. 28031/2023), attribuendo un valore preminente all'integrale regolarizzazione della posizione dell'impu-

tato nei confronti dell'erario, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ravvisando, per il giudice di merito, «la necessità di dover apprezzare tale condotta alla luce della nuova previsione di cui all'art. 131 *bis* c.p.». Infatti, secondo la Cassazione «è indubbio che la condotta "sussequente" al reato ha sostanzialmente neutralizzato la gravità dell'offesa, originariamente consistente (notevole essendo indubbiamente l'importo il cui versamento era stato ommesso, pari a poco meno di 710.000 euro), provocata all'Erario, avendo i ricorrenti dimostrato con il proprio comportamento la volontà di assolvere il debito tributario, provvedendo tempestivamente ad onora-



re il piano rateale concordato con il fisco». Sebbene, pertanto, il criterio della condotta successiva non possa determinare, di per sé solo, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, codice penale, è indubbio che la circostanza per cui l'imputato si sia fatto carico dell'integrale estinzione del debito tributario, neutralizzando di fatto l'offesa recata all'erario, possa comportare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, anche alla luce dei nuovi criteri di applicabilità, indipendentemente dal fatto che, nel caso di evasione Iva, sia in ogni caso prevista *ex lege* la confisca per equivalente in caso di condanna.

In termini più generali, è possibile osservare che il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, oltre a costituire attenuante specifica ai sensi dell'art. 62, n. 6, codice penale, è normalmente considerato quale elemento favorente la valutazione positiva circa l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Eppure, anche il risarcimento costituisce un obbligo giuridico connaturato a qualsivoglia danno da reato.

Sotto un profilo di politica giudiziaria, non appare, inoltre, superfluo rilevare che la causa di non punibilità in esame, oltre a essere ispirata (anche) da ragioni di economia processuale, dovrebbe anche rap-

presentare uno strumento per valorizzare le condotte tese a eliminare le situazioni di antigiuridicità.

La rimozione di rifiuti illecitamente depositati, la bonifica di un'area contaminata, l'eliminazione o la regolarizzazione di una discarica non autorizzata, rappresentano comportamenti che, laddove non residuino danni ambientali, di fatto neutralizzano del tutto le conseguenze dannose o pericolose del reato.

È chiaro che, a fronte di fatti di particolare gravità, e pur dovendosi riconoscere le difficoltà di formulare un giudizio in questi termini, il giudice non dovrà applicare la soluzione della particolare tenuità del fatto, e ciò, evidentemente, anche in presenza di condotte riparatorie. Ma, laddove il parametro della gravità del fatto costituisca una situazione che non sposta il disvalore su un grado molto più elevato rispetto a quanto già compreso e considerato nella struttura della fattispecie e delle conseguenze giuridiche a essa ricollegate (pena, confisca eccetera), la condotta riparatoria, anche laddove sia suscettibile in un obbligo giuridico, dovrebbe poter trovare spazio nel novero negli elementi positivi da considerare, nel giudizio di ponderazione con quelli negativi, ai fini della valutazione sulla concedibilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.